



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 14 novembre 2024

NEWS DEL GIORNO

[Rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Gestione dipendenti pubblici: rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[I rischi per chi opera nel campo dell'assistenza socio-sanitaria in uno studio EU-OSHA](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Determinazione dell'inquadramento da parte del giudice: le tre fasi del giudizio](#)

di Redazione

BLOG

[La tassazione di elementi accessori all'utilizzo dell'auto ad uso promiscuo](#)

di Roberto Lucarini

Rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

di Redazione

L’Inps, con [messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024](#), ha comunicato il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, che, in questa prima fase, è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: i dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Il messaggio indica anche le modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens da parte dei datori di lavoro per i soli rapporti di lavoro individuati nella lettera di *compliance* ricevuta.

L’Istituto ricorda che l’articolo 30, commi 5-9, D.L. 19/2024, ha previsto, dal 1° settembre 2024, una specifica disciplina in materia di promozione della *compliance* in ambito contributivo al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l’Inps, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente può fare pervenire all’Istituto i fatti, gli elementi e le circostanze da quest’ultimo non conosciuti. In caso di evasione contributiva e di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera danno luogo all’applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta rispetto al regime ordinario.

Master di specializzazione

**Direzione e organizzazione delle
risorse umane**

Scopri di più

Gestione dipendenti pubblici: rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 3749 dell'11 novembre 2024](#), ha comunicato che, ai fini della verifica dell'invio delle denunce UniEmens/ListaPosPA in presenza di un obbligo contributivo risultante dall'Anagrafe delle persone giuridiche iscritte alla Gestione dipendenti pubblici (GDP), da parte degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, dal mese di dicembre 2024 sarà attiva la nuova procedura “Scoperture Contributive GDP”, completamente automatizzata, che non prevede attività lavorative in capo alle Strutture territoriali ed è accessibile per la consultazione sul portale intranet al seguente percorso: “Processi” > “Soggetto contribuente” > “Aziende e Lavoratori dipendenti”.

Seminario di specializzazione

**Come gestire i rapporti di lavoro con
la pubblica amministrazione**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

I rischi per chi opera nel campo dell'assistenza socio sanitaria in uno studio EU-OSHA

di Redazione

L'Inail, con [news dell'11 novembre 2024](#), ha comunicato che uno studio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha evidenziato la frequenza e l'incidenza dei problemi di salute correlati alle occupazioni di carattere socio sanitario dei lavoratori UE, con approfondimenti e indicazioni metodologiche per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro in campo socio sanitario.

In particolare, emerge una questione legata alle lavoratrici: poiché la forza lavoro del settore socio sanitario è prevalentemente femminile, sono principalmente le lavoratrici a presentare condizioni di salute fisica e mentale più precarie della media, con particolare riferimento alla prevalenza di patologie muscoloscheletriche rispetto agli uomini. Le lavoratrici hanno riferito non solo una peggiore salute fisica e mentale autopercepita, ma anche un maggior numero di limitazioni nelle loro attività quotidiane a causa di problemi di salute e livelli più elevati di assenza dal lavoro per motivi di salute.

Convegno di aggiornamento

Collegato Lavoro 2024: le novità per l'amministrazione del personale

Scopri di più



Determinazione dell'inquadramento da parte del giudice: le tre fasi del giudizio

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26121, ha stabilito che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, al giudice del merito spetta, dapprima, identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli articoli 1362 ss., cod. civ.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e, infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. Mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità come violazione di legge per falsa o errata applicazione dei canoni ermeneutici anzidetti – ovvero, nel caso di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, successivamente alla modifica dell'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., operata dall'articolo 2, D.Lgs. 40/2006, anche per violazione o falsa applicazione di detta disciplina collettiva – le altre 2 operazioni logiche attengono ad apprezzamenti di fatto.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più



La tassazione di elementi accessori all'utilizzo dell'auto ad uso promiscuo

di **Roberto Lucarini**

Quello del *benefit* auto, concesso a taluni lavoratori normalmente di alta qualifica, è un argomento assai conosciuto nell'operatività; soprattutto nella forma della concessione ad uso promiscuo, ovvero per lavoro ed utilizzo privato. Sappiamo anche circa la novità che ci è stata "regalata" con il 2020, in uno slancio ambientalista del nostro amato legislatore. Mentre in precedenza la valorizzazione di tale *benefit* era forfettizzata sulla base del costo chilometrico ACI, per lo specifico mezzo, relativo ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, il tutto poi ridotto al 30%, con la novità citata la percentuale anzidetta è stata modificata con l'introduzione di scaglioni, tra il 25 ed il 60%, in funzione delle emissioni di Co2 per km del mezzo utilizzato; una goduria per chi deve calcolare, in pratica, il valore del *benefit* ai fini della tassazione.

Oltre a tale *benefit*, che possiamo definire principale, vi sono però una serie di servizi secondari che possono essere oggetto di cessione gratuita al dipendente; utilità che hanno quindi un proprio valore, pur se dipendenti dal bene principale.

L'attenzione del fisco, però, non viene a mancare per questi ulteriori *benefit*, tanto che per ciascuno è necessario operare una propria valorizzazione. Attenzione, però, che per tali casi non si riscontra alcuna disposizione derogatoria al criterio base di valorizzazione, ossia quello del "*valore normale*" ex articolo 9, Tuir.

Ricordo, per inciso ma non troppo, che tutti i *benefit* vanno soggetti alla c.d. soglia di non imponibilità, di base stabilita nell'oggi irrisoria cifra di € 258,23 annui (ex articolo 51, comma 3, Tuir), al superamento della quale i *benefit* diventano integralmente imponibili. Sappiano che per il 2024, e forse anche per il 2025 stante la bozza di Legge di bilancio 2025 in circolazione, si è aumentato tale limite anacronistico ad € 1.000,00 annui, in linea generale, e fino ad € 2.000 per lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Torniamo adesso ad occuparci dei beni e servizi accessori all'uso dell'auto, valutando qualche esempio: la carta carburante, il telepass o similari, il servizio di parcheggio e garage, il lavaggio auto, ed altri. Per tutti vale la considerazione già anticipata; creano "ricchezza" al lavoratore, se ne usufruisce gratuitamente, quindi l'Erario intende valutare se poter riscuotere qualcosa. Già nel 1986, con la circolare n. 326, veniva infatti indicato che "*il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che*



andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente".

Veniamo, quindi, alla regina di tali elementi accessori, la carta carburante; essendo la più amata è anche quella che, in pratica, pone maggiori problemi interpretativi. Si riscontrano infatti un paio di tesi, circa il suo atteggiarsi ad elemento soggetto a tassazione. Prima di presentarvele, perché possiate farvi un'opinione personale, vi indico ciò che contiene il costo chilometrico ACI, che come detto sta alla base della valorizzazione del *benefit* auto concessa ad uso promiscuo. Questi i costi ivi conteggiati: ammortamento del valore del bene; interessi sul conseguente capitale investito; assicurazione Rca; tassa automobilistica; costo carburante; usura pneumatici; costo di manutenzioni e riparazioni.

All'interno troviamo infatti il "*costo carburante*", punto che fa propendere qualcuno per una non imponibilità della carta in funzione di un suo conteggio nel costo chilometrico dell'auto. Altra tesi invece, che pare in qualche modo sostenuta dalla risposta n. 421/2023 dell'AdE circa il caso di colonnina e ricarica di auto elettrica, si esprime a favore della tassazione della parte di carburante, addebitato sulla carta, che riguarda l'uso privato del mezzo concesso. Non commento quanto sia facile, nella pratica, un simile calcolo.

Venendo ad un altro consueto servizio concesso, ossia l'uso del telepass, riscontro come debba utilizzarsi un criterio simile a quello appena evidenziato, ossia l'emersione di base imponibile per quei percorsi autostradali effettuati dal lavoratore per uso proprio e non di lavoro. In tale situazione, stante la fattura emessa dal gestore autostradale che illustra i tratti di autostrada percorsi, con i relativi costi, risulta più intuitivo, per quanto macchinoso, andare a scindere i vari percorsi effettuati.

Per altri casi di servizi concessi, penso al pagamento del garage per parcheggio, ovvero al costo per lavaggio auto, non avrei dubbi nel classificarli come beni accessori e dunque soggetti ad imponibilità per il soggetto fruitore. La valorizzazione del *benefit* andrà quindi operata sulla base del loro valore normale, ex articolo 9, Tuir.

Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e nuove tecnologie

Scopri di più